

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 28 febbraio 2011

relativa alla conclusione di un accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica del Camerun sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell'Unione europea (FLEGT)

(2011/201/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 3, primo comma, e paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), e paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere conforme del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) Nel maggio 2003, la Commissione europea ha adottato una comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo intitolata «L'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) — Proposta di un piano d'azione dell'Unione europea», che caldeggiava l'adozione di misure volte a combattere il disboscamento illegale mediante la conclusione di accordi volontari di partenariato con i paesi produttori di legname. Le conclusioni del Consiglio sul piano d'azione sono state adottate nell'ottobre 2003 ⁽¹⁾ e il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione in materia l'11 luglio 2005 ⁽²⁾.
- (2) Conformemente alla decisione 2011/200/UE del Consiglio, del ... ⁽³⁾, l'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica del Camerun sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell'Unione europea (FLEGT) (in prosieguo: l'accordo) è stato firmato il 27 settembre 2010, fatta salva la sua conclusione.
- (3) È opportuno concludere l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica del Camerun sull'applicazione delle normative nel

settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell'Unione europea (FLEGT) è approvato a nome dell'Unione.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a procedere, a nome dell'Unione, alla notifica a norma dell'articolo 31 dell'accordo, onde vincolare l'Unione.

Articolo 3

Nel consiglio congiunto per l'attuazione e nel comitato congiunto di monitoraggio, istituiti a norma dell'articolo 19 dell'accordo, l'Unione è rappresentata da rappresentanti della Commissione.

Gli Stati membri possono partecipare alle riunioni del consiglio congiunto per l'attuazione e del comitato congiunto di monitoraggio in veste di membri della delegazione dell'Unione.

Articolo 4

Ai fini delle modifiche degli allegati dell'accordo in virtù dell'articolo 29 dello stesso, la Commissione è autorizzata, secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea ⁽⁴⁾ ad approvare tali modifiche a nome dell'Unione.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2011.

*Per il Consiglio**Il presidente*

FELLEGI T.

⁽¹⁾ GU C 268 del 7.11.2003, pag. 1.⁽²⁾ GU C 157E del 6.7.2006, pag. 482.⁽³⁾ Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.⁽⁴⁾ GU L 347 del 30.12.2005, pag. 1.